

Vademecum

per i Giovani Ingegneri

a cura della Commissione "Giovani Ingegneri"



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

2024

Indice

1.	L'ORDINE DEGLI INGEGNERI	1
1.1.	STORIA DEL CNI.....	2
1.2.	STORIA DELL'ORDINE DI CAPITANATA.....	2
1.3.	L'ORDINE E I SUOI ORGANI	3
1.4.	LE FUNZIONI DELL'ORDINE, LE FIGURE E L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	4
1.5.	IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	5
1.5.1.	AZIONE DISCIPLINARE	7
1.6.	LE COMMISSIONI	12
1.6.1.	COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI	13
2.	ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI;.....	14
2.1.	COMPOSIZIONE ALBO (SEZIONI, SETTORI, COMPETENZE E TITOLI);.....	14
2.1.1.	ALLEGATO: CIRCOLARE CNI 26/01/2011	17
2.1.2.	ALBO DEGLI INGEGNERI: ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE;	25
2.1.3.	ISCRIZIONE IN ELENCHI SPECIALI.....	27
3.	ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE	30
3.1.	DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: ETICA E RESPONSABILITÀ.....	30
3.2.	ASSICURAZIONE E TUTELA LEGALE	31
3.2.1.	LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E LA TUTELA LEGALE.....	31
3.3.	INCARICHI E I COMPENSI.....	32
3.4.	IL SISTEMA DI PREVIDENZA	34
3.4.1.	IL SISTEMA CONTRIBUTIVO: INGEGNERI DIPENDENTI	34
3.4.2.	IL SISTEMA CONTRIBUTIVO: INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI.....	35
3.5.	FORMAZIONE.....	38
3.5.1.	I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP).....	39
3.5.2.	ALLEGATO: CIRCOLARE CNI 09/11/2015	51
4.	AUSILI ALLA PROFESSIONE	55
4.1.	CONVENZIONI.....	55
4.1.1.	INARCASSA	55
4.1.2.	FONDAZIONE CNI	55
4.1.3.	CERTING.....	56
4.1.4.	WORKING.....	57
5.	CONTATTI	58

1. L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

La necessità di istituire un Albo a carattere provinciale per la tutela intellettuale delle professioni tecniche è fatta risalire, dopo svariati tentativi a partire dal 1875, alla Legge "On. Rossi" del 24 giugno 1923 n. 1395, *"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti"*.

A norma dell'Art. 2 di detta Legge il cui testo recita, *"È istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni Provincia..."*, inizia la storia degli Ordini degli Ingegneri e Architetti con funzioni di cui all'Art. 5.

L'Ordine degli Ingegneri è un Ente Pubblico non Economico Autonomo - *si sostiene mediante il contributo annuale degli Iscritti* - con competenza a livello provinciale il cui operato è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Il successivo Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, *"Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"*, provvede ad una prima regolamentazione della Professione, nonché ribadisce all'Art.1 che, *"In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, aventi sede nel Comune capoluogo"*.

Per effetto del R.D. del 27 ottobre 1927 n. 2145, *"Norme di coordinamento della Legge e del Regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto con la Legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli Iscritti"*, i Consigli degli Ordini saranno svuotati delle loro competenze e il compito di tenuta degli Albi e disciplina degli Iscritti

venne affidato alle Associazioni Sindacali Fasciste che operavano attraverso giunte distinte e composte da professionisti iscritti all'Albo e designati dai Sindacati; erano previste giunte provinciali per gli Ingegneri e giunte regionali e interregionali per gli Architetti.

Tuttavia, l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo professionale per lo svolgimento della professione di Ingegnere sarà sancita solamente a seguito della Legge del 25 aprile 1938, n. 897, *"Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"*.

La rinascita degli Ordini Professionali si ha solamente dopo la caduta del fascismo, a seguito di un periodo di "vuoto", dal 1943 al 1944, in cui la tenuta degli Albi Professionali è stata priva di gestione. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944 si ripristinano e reintroducono i Consigli degli Ordini e Collegi Professionali distinguendoli per tipologia in:

- Ingegneri
- Architetti
- Geometri
- Periti Agrari
- Periti Industriali

Dal febbraio del 1945 si avranno poi le prime elezioni in assoluto per gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e nell'aprile del 1948 si ebbe il primo insediamento del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI).

1.1. STORIA DEL CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ad oggi disciplinato dal D.P.R. n. 169/2005, è l'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri.

Fu inizialmente costituito sotto il nome di "Commissione Centrale" dal Regio Decreto n. 2537 del 1925 e durante il fascismo cessò la sua attività, ma fu successivamente ricostituito dal D.L.L. n. 382 del 1944.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sede a Roma ed è un Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Al CNI appartengono quindici Consiglieri, che vengono eletti dai Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri d'Italia. Il mandato del corpo Consiliare del CNI ha durata di 5 anni.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- Il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avverso le Delibere del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina;
- L'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di Legge e Regolamenti riguardanti la Professione;
- La funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI è parte della Rete delle Professioni Tecniche (RPT).

Il sito istituzionale del CNI è www.cni.it

1.2. STORIA DELL'ORDINE DI CAPITANATA

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia è stato ricostituito durante la II Guerra Mondiale come Ordine degli Ingegneri e Architetti di Capitanata il 24 ottobre 1944 su ordinanza del Prefetto datata 30 settembre 1944.

Presso l'Ufficio del Lavoro di Lucera si incontrarono sei Ingegneri e precisamente, Ing. Gaetano Di Stefano, Ing. Michele Fischetti, Ing. Corrado Goffredo, Ing. Salvatore Celozzi, Ing. Ettore Rossi e Ing. Felice Colio, costituendo una Commissione Provvisoria dove vennero nominati quale Presidente dell'Ordine, l'Ing. Ettore Rossi, e Segretario, l'Ing. Gaetano Di Stefano.

Il compito assegnato al Comitato Provvisorio era quello della ricostituzione dell'Ordine e della elezione di un Consiglio mediante l'assemblea degli iscritti che avvenne il 14 gennaio 1945, alle ore 10.30, nella quale vennero chiamati al voto 34 iscritti.

Furono eletti sette Consiglieri, e precisamente, Ing. Ettore Rossi, Ing. Salvatore Celozzi, Ing. Rosario Del Prete, Ing. Michele Fischetti, Ing. Gaetano Di Stefano, Ing. Felice Colio e Ing. Corrado Goffredo.

A presiedere il Consiglio Provvisorio fu eletto l'Ing. Ettore Rossi, il Consiglio rimase in carica fino al 25 febbraio 1948.

Intervenuto il Decreto Luogotenenziale nr. 382 del 23 novembre 1944, in data 25 febbraio 1948, 95 Ingegneri iscritti diedero inizio alla storia del nostro Ordine eleggendo il primo Consiglio definitivo per il biennio 1948 - 1950 con a capo l'Ing. Ettore Rossi in qualità di primo Presidente effettivo.

1.3. L'ORDINE E I SUOI ORGANI

Gli organi dell'Ordine sono rappresentati da:

- Consiglio dell'Ordine;
- Assembla degli Iscritti;
- Commissioni Permanenti;
- Consiglio di Disciplina Territoriale.

I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo e restano in carica per quattro anni. Il numero dei Consiglieri, in relazione agli iscritti all'Albo, è definito in:

- Sette fino a 100 iscritti;
- Nove fino a 500 iscritti;
- Undici fino a 1500 iscritti;
- Quindici oltre 1500 iscritti.

Il Consiglio di quest'Ordine, con oltre 2000 iscritti, è composto da 15 Consiglieri.

Il Consiglio, successivamente alla proclamazione degli eletti, procede alla definizione delle cariche eleggendo, tra i propri Consiglieri, le figure del Presidente, Segretario e Tesoriere. La figura del Vicepresidente è normalmente rappresentata dal Consigliere più anziano di iscrizione tra i componenti del costituendo Consiglio - Art. 38, R.D. 2537/1925 - ma per effetto dell'Art. 42 del citato R.D. il Consiglio dell'Ordine può dotarsi di regolamenti interni che ne costituiscono la figura.

Il Consiglio dell'Ordine è pertanto l'organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali.

All'Assemblea degli Iscritti spetta eleggere il Consiglio ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio finanziario annuale dell'Ordine.

Le Commissioni Permanenti, come la Commissione Parcelle e la Commissione Formazione, operano su indicazioni del Consiglio applicando Leggi e Regolamenti

che determinano il funzionamento dell'Ordine; spetta poi al Consiglio la verifica finale del loro operato e il conseguente pronunciamento mediante delibera.

Al Consiglio di Disciplina, istituito a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", sono affidate le funzioni di istruzione e decisione delle questioni disciplinari - prima di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine - riguardanti gli iscritti all'Albo.

"Si ricorda che il DPR n. 137/2012, introduce inoltre l'obbligo della Formazione e il possesso della Copertura Assicurativa (RC Professionale)"

I primi Consigli di Disciplina Territoriali presso gli Ordini degli Ingegneri si insediarono successivamente al recepimento del Regolamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia nr. 22 del 30 novembre 2012, "Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'Articolo 8, Comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

1.4. LE FUNZIONI DELL'ORDINE, LE FIGURE E L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Ripercorrendo quanto già scritto, il Consiglio dell'Ordine elegge la figura del Presidente, che è il Rappresentante Legale dell'Ente, il Segretario e il Tesoriere. Ciascun Ordine può essere disciplinato mediante regolamenti interni autorizzati a seguito di Delibera ai sensi dell'Art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Le funzioni principali del Consiglio dell'Ordine sono:

- Procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli Iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- Fornisce, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigila sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Introdotti a seguito delle varie evoluzioni normative, l'Ordine si occupa anche di:

- Trasmette al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per via telematica, tutte le informazioni rilevanti ai fini

dell'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale;

- Trasmette al Ministero della Giustizia i nominativi degli Iscritti per il popolamento del sistema Re.G.Ind.E. – Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
- Trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico i nominativi degli Iscritti per il popolamento del sistema INI-PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC;
- Trasmette all'Agenzia delle Entrate il tracciato annuale comprendente tutti gli Iscritti all'Albo corredati dei relativi dati disciplinari (sospensioni e radiazioni) oltre alle nuove Iscrizioni e avvenute Cancellazioni per il popolamento del sistema Anagrafe Tributaria atta alla raccolta e elaborazione dei dati relativi la fiscalità dei contribuenti;
- Pubblica il piano formativo e/o l'organizzazione delle singole attività formative;
- Pubblica il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

L'Ordine ed il relativo Consiglio sono rappresentati dal Presidente, il quale è eletto unicamente tra gli iscritti alla sezione A dell'Albo.

Il Presidente a norma dell'Art. 38 di cui al R.D. n. 2537 del 23/10/1925, svolge le seguenti funzioni:

- Assicurare l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici, nonché esercitare tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio;
- In caso di urgenza utilizzare i poteri sostitutivi del Consiglio. In tale caso,

entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Presidente dovrà sottoporre a ratifica del Consiglio i provvedimenti;

- Vigilare su tutte le attività che fanno capo al Consiglio;
- Convoca le Assemblee Generali (Ordinarie e Straordinarie) degli Iscritti all'Ordine;
- Convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, nonché su richiesta di almeno due Consiglieri

Il Segretario a norma dell'Art. 39 di cui al R.D. n. 2537 del 23/10/1925 riceve le domande di iscrizione all'Albo, redige le deliberazioni del Consiglio, cura eventuali registri prescritti dal Consiglio, autentica le copie delle deliberazioni, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il Consigliere meno anziano ne fa le veci.

Il Tesoriere a norma dell'Art. 40 di cui al R.D. n. 2537 del 23/10/1925 è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio dell'Ordine. In assenza e in caso di bisogno improrogabile il Presidente può designare un Consigliere per sostituire il Tesoriere-Economo.

L'Assemblea degli Iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, essa si riunisce:

- In adunanza ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo;
- In adunanza straordinaria, su convocazione del Consiglio o su

richiesta motivata di almeno un quinto degli Iscritti all'Albo.

1.5. IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Al Consiglio di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti relativi al procedimento disciplinare nonché mediante il supporto organizzativo della Segreteria e mediante il supporto finanziario dell'Ordine di cui all'Art. 1, Commi 4, 6 e 7 del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri approvato nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato nel B.U.M.G. nr. 22 del 30/11/2012. I componenti e le cariche del Consiglio di Disciplina sono incompatibili con qualsiasi carica rivestita all'interno del Consiglio Territoriale o nel Consiglio Nazionale.

I componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali sono nominati, in misura pari al numero dei corrispondenti componenti del Consiglio dell'Ordine Territoriale, direttamente dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Ordine, su base di un elenco di disponibilità redatto a cura del medesimo Consiglio.

Gli Iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Territoriale.

Gli Iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un Curriculum Vitae

redatto conformemente al modello predisposto dal CNI, il mancato adempimento determina l'immediata esclusione del candidato alla procedura di selezione.

All'atto della candidatura, gli Iscritti devono dichiarare, pena l'inammissibilità:

- Di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
- Di non aver legami di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio Territoriale dell'Ordine;
- Di non aver legami societari con altro Professionista eletto nel medesimo Consiglio Territoriale dell'Ordine;
- Di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
- Di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 salvi gli effetti della riabilitazione;
- Di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

È facoltà del Consiglio Territoriale indicare componenti esterni, previa valutazione dei Curriculum Vitae, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- Appartenenti da almeno 5 anni agli Albi delle Professioni Tecniche o Giuridiche regolamentate;
- Esperti in materie Giuridiche o Tecniche;
- Magistrati Ordinari, Amministrativi o Contabili, anche se in pensione.

Il Consiglio di Disciplina svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è articolato in Collegi di Disciplina; ogni Collegio è costituito da 3 componenti al cui interno sono nominati un Presidente di Collegio e un Segretario di Collegio, il terzo componente è definito Consigliere di Collegio.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. Tutte le decisioni assunte dai Collegi di Disciplina sono trasmesse al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale per i pronunciamenti ufficiali.

L'azione disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine può avere origine:

- Su segnalazione di soggetti fisici o giuridici che abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.);
- Su segnalazione del Procuratore della Repubblica;
- D'ufficio a seguito di notizie apprese dagli organi di stampa, nonché a seguito di abusi e/o mancanze commesse, anche in via occasionale ma che violino il codice deontologico.

Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B Dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla Sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di Disciplina alcun componente della Sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli Iscritti a detta Sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Iscritto alla Sezione B.

Conflitto di interesse

Ove il componente del Collegio di Disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

Spetta al Presidente del Consiglio di Disciplina provvedere alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di Disciplina.

Segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico

Le segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve

immediatamente essere trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito dello stesso.

Prescrizione

La legge professionale degli Ingegneri non contiene disposizioni espresse sulla prescrizione dell'azione disciplinare. In analogia con quanto previsto per altre professioni regolamentate, si ritiene che potrebbe applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

1.5.1. AZIONE DISCIPLINARE

Le azioni disciplinari si compongono di due fasi, la Fase Istruttoria e la Fase Decisoria, di seguito viste nel dettaglio.

FASE ISTRUTTORIA

Fase iniziale istruttoria: Verifica dei fatti

Il procedimento disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di Disciplina di violazioni del Codice Deontologico o con la decisione del Consiglio di Disciplina di attivarsi autonomamente, essendo venuto a

conoscenza di situazioni che possono implicare tali violazioni. I singoli procedimenti sono attribuiti ai Collegi di disciplina dal Presidente secondo i criteri prestabiliti.

Il Presidente del Collegio, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, è opportuno che il Presidente del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio.

Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari.

Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali previsioni – e quindi la violazione del diritto di difesa – può comportare la nullità alla decisione.

Completamento dell'istruttoria

Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Audizione dell'incolpato

Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato dinanzi al Collegio di Disciplina per essere udito sulla

situazione. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione.

Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite, il Presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Fase finale dell'istruttoria: Decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a giudizio disciplinare

Al termine della audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.

Va precisato che in questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implicano o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare. La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio ritenga necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.

Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti,

delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

FASE DECISORIA

Inizio del giudizio disciplinare

Con la decisione del Collegio di dare corso a giudizio disciplinare inizia la fase decisoria che comporta, come primo adempimento, la nomina da parte del Presidente del Collegio di uno dei tre componenti del Collegio come relatore. Può essere relatore anche lo stesso Presidente.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo scarico.

Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità nella fase decisoria. Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione.

Citazione dell'incolpato

La convocazione deve contenere:

- L'indicazione dell'autorità procedente;
- L'indicazione del professionista incolpato;
- Un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione;

- La formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- L'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
- L'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- Giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Discussione del giudizio disciplinare

Alla data indicata ha luogo la riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:

- Nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata;
- Nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta;
- La decisione viene presa a maggioranza.

Non è prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la

conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Le sedute del Collegio di Disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Sanzioni

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:

- L'**avvertimento**, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;
- La **censura**, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- La **sospensione** dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi;

- La **cancellazione** dall'Albo.

La decisione del Collegio di disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio.

Contenuto della sanzione

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato.

Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante;
- Professionista incolpato;
- Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall'interessato;
- Motivi su cui si fonda l'atto;
- Dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- Sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Notifica della sanzione

Ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Ogni decisione deve inoltre essere inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale, il quale provvede ai conseguenti

adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso.

Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al CNI.

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'Albo vengono inviati ai seguenti Uffici ed Enti:

- Corte di appello;
- Tribunale;
- Prefettura;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale;
- Consigli degli Ordini italiani.

Ricorso per impugnazione del Provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.

Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia se non espressamente richiesto dall'incolpato.

Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la

cancellazione dall'Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione e comunicazione del Consiglio di Disciplina.

Sospensione per morosità

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ex Art. 2 della Legge 3 agosto

1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

Reiscrizione dopo la cancellazione

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

1. Nel caso previsto dall'art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale;
2. Negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del DM 1 ottobre 1948 ("Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri").

1.6. LE COMMISSIONI

Le Commissioni di studio svolgono un ruolo di supporto al funzionamento dell'Ordine degli Ingegneri. Esse nascono al fine di favorire l'interscambio professionale con l'obiettivo primario di avvicinare gli Iscritti alle attività ordinistiche. La partecipazione alle Commissioni è da intendersi sempre aperta a tutti e su base volontaria.

Le Commissioni, pur essendo autonome nelle discussioni interne, non possono prendere iniziative verso l'esterno che non siano state autorizzate dal Consiglio. Inoltre, non dispongono di fondi propri; eventuali finanziamenti per iniziative dovranno essere richiesti al Consiglio con domanda motivata ed opportunamente documentata.

Per ogni Commissione si individua un Consigliere referente che, oltre a partecipare ai lavori, funge da collegamento con il Consiglio sia per eventuali richieste sia per le comunicazioni sulle attività in corso. Il Consigliere referente convoca la prima riunione della Commissione con all'ordine del giorno la nomina del Coordinatore. Il Coordinatore, preferibilmente, non è un Consigliere.

Il Coordinatore convoca le successive riunioni, modera le discussioni e redige il verbale delle riunioni, eventualmente coadiuvato da un partecipante in veste di Segretario.

Il verbale, contenente i nomi dei partecipanti, gli argomenti trattati e le eventuali decisioni/conclusioni, dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ordine che provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale.

Le convocazioni sono svolte dalla Segreteria dell'Ordine ma potranno comunque essere trasmesse direttamente dal Coordinatore a mezzo e-mail o PEC previo coordinamento con gli Uffici di Segreteria al fine di verificare la disponibilità della sede.

Periodicamente i Coordinatori delle diverse Commissioni potranno riunirsi, su richiesta del Consiglio o di un Coordinatore, per valutare collaborazioni trasversali o temi comuni da approfondire.

Per l'esame di questioni specifiche, il Coordinatore potrà, nell'ambito degli Iscritti

alla Commissione, individuare dei Gruppi di Lavoro ristretti (GdL).

Qualora nella discussione dovessero emergere contiguità con i temi di altre commissioni il Coordinatore potrà valutare l'opportunità di coinvolgerle, sentiti i rispettivi Coordinatori e Consiglieri referenti.

Le Commissioni decadono con il rinnovo del Consiglio, pur potendo concludere le attività in corso fino alla ricostituzione, salvo diversa decisione del Consiglio.

Le Commissioni Permanenti, insieme alle omologhe di Studio, operano a supporto delle attività dell'Ordine e come promotrici di nuove attività ed eventi, anche per incentivare e facilitare l'avvicinamento degli Iscritti alle attività dell'Ordine.

In generale, per il lavoro istruttorio e di approfondimento, il Consiglio si avvale delle:

1. Commissioni Permanenti:

- Pareri di congruità sui corrispettivi per i Servizi di Ingegneria e Architettura;
- Formazione.

2. Commissioni di Studio:

- Ingegneria Forense;
- Giovani Ingegneri;
- Strutture, Diagnostica Strutturale e Geotecnica;
- Informatica e BioInfo;
- Urbanistica, Territorio e Ambiente;
- Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi;
- Energia, Impianti e Sostenibilità;
- Sicurezza, Prevenzione Incendi, Protezione Civile;
- Ingegneria Biomedica, Clinica e Bioingegneria;
- Ingegneri Dipendenti;
- Catasto e Topografia;
- Ingegneri Sezione B;

- Previdenza e Assistenza
- Sport - G.S. Ingegneri Foggia

Si specifica che il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri, è oggetto di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine territoriale, ai sensi dell'Art.5, Comma 3 del R.D. n. 1395 del 24/06/1923, il quale si avvale, appunto, della "Commissione Parcelle" (CP).

Il Consiglio dell'Ordine territoriale può consultare la CP anche in merito a problemi di interpretazione e di applicazione della normativa per la determinazione e calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali. Maggiori dettagli sono rinvenibili nel sito web dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia nella sezione Amministrazione.

È possibile richiedere la partecipazione alle sole Commissioni di Studio dell'Ordine tramite apposito "Modulo di Adesione alle Commissioni" presente nel sito web dell'ordine di Foggia nella sezione "Commissioni di studio" al link: <https://www.ordingfg.it/node/1338>.

1.6.1. COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI

La Commissione Giovani Ingegneri ha lo scopo di essere un punto di riferimento per i neoiscritti ed i Colleghi più giovani che si affacciano alla professione di Ingegnere.

Si occuperà di dare supporto informativo rispetto alla funzione ed alle attività dell'Ordine, fornisce spunti al Consiglio per le attività formative con particolare riguardo ai corsi abilitanti, alla previdenza, ecc.

2. ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI;

2.1. COMPOSIZIONE ALBO (SEZIONI, SETTORI, COMPETENZE E TITOLI);

Il presente punto inizia con una premessa importante, questo documento vuole essere una raccolta di informazioni utili al Professionista già Iscritto all'Albo e ai tanti che intendono iscriversi, pertanto, ci asteniamo da ogni considerazione limitandoci al volgare "copia e incolla" della normativa di riferimento.

A seguito della riforma Universitaria di cui al Decreto MIUR n. 509 del 3 novembre 1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", si è avuta l'introduzione dell'ordinamento "3+2", Laurea Triennale più Laurea Specialistica, che ha visto l'emanazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

L'entrata in vigore della nuova norma determinò l'inizio di un cambiamento sostanziale negli Ordini Professionali. Una delle modifiche più significative fu l'introduzione delle Sezioni e dei Settori a norma degli Artt. 2 e 3 del citato DPR, i quali ad oggi, sono ancora oggetto di discussione in termini di competenze.

Nello specifico le Sezioni definite dal D.P.R. n. 328/2001 sono le seguenti:

- **Sezione A**, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di Laurea Specialistica di cui al D.M. 509/99, nonché Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04. Inoltre, comprende anche gli Ingegneri che hanno

conseguito una Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento (Quinquennale a Ciclo Unico);

- **Sezione B**, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di Laurea o anche detta Laurea di I Livello di cui al D.M. 509/99, Laurea Triennale di cui al D.M. 270/04. Inoltre, comprende anche gli Ingegneri che hanno conseguito un Diploma Universitario Vecchio Ordinamento.

Il Capo IX, per la Professione di Ingegnere, del D.P.R. n. 328/2001 agli Artt. 45 e 46 definisce i Settori per ogni Sezione e relativi campi di competenza.

Di seguito gli Articoli nello specifico:

Art. 45 – Sezioni e Titoli Professionali

1. *Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la Sezione A e la Sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:*

- a) Civile e Ambientale;*
- b) Industriale;*
- c) dell'Informazione.*

2. *Agli Iscritti nella Sezione A spettano i seguenti titoli professionali:*

- a) Agli Iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di Ingegnere Civile e Ambientale;*
- b) Agli Iscritti al settore industriale, spetta il titolo di Ingegnere Industriale;*
- c) Agli Iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di Ingegnere dell'Informazione.*

3. Agli Iscritti nella Sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) Agli Iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di Ingegnere Civile e Ambientale Junior;
- b) Agli Iscritti al settore industriale, spetta il titolo di Ingegnere Industriale Junior;
- c) Agli Iscritti al settore dell'Informazione, spetta il titolo di Ingegnere dell'Informazione Junior.

4. L'iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli Ingegneri - Settore Civile e Ambientale"; "Sezione degli Ingegneri - Settore Industriale"; "Sezione degli ingegneri - Settore dell'Informazione"; "Sezione degli Ingegneri Juniores - Settore Civile e Ambientale"; "Sezione degli Ingegneri Juniores - Settore Industriale"; "Sezione degli Ingegneri Juniores - Settore dell'Informazione".

Art. 46 - Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della Professione di Ingegnere sono così ripartite tra i Settori di cui all'Articolo 45, Comma 1:

- a) Per il Settore "Ingegneria Civile e Ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) Per il Settore "Ingegneria Industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la

produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

- c) Per il Settore "Ingegneria dell'Informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel Comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività Professionale degli Iscritti alla Sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1, Comma 2, le attività, ripartite tra i tre Settori come previsto dal Comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività Professionale degli Iscritti alla Sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1, Comma 2:

- a) Per il Settore "Ingegneria Civile e Ambientale":
 - 1) Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
 - 2) La progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni

civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

- 3) I rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) Per il Settore "Ingegneria Industriale":
- 1) Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
 - 2) I rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
 - 3) Le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
- c) Per il Settore "Ingegneria dell'Informazione":
- 1) Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
 - 2) I rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
 - 3) Le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni,

nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Per concludere la trattazione con altro tema molto sentito, ossia i Titoli Professionali spettanti agli Iscritti delle Sezioni A e B dell'Albo, di seguito, alleghiamo la Circolare CNI nr. 383/XVII Sess. del 26 gennaio 2011, trasmessa dal Consiglio Nazionale Ingegneri che ben inquadra la situazione, ricordando altresì le autonomie degli Ordini e che l'uso improprio del titolo professionale, oltre ad essere perseguito dal Codice Deontologico, è anche punito per effetto del Codice di Procedura Penale (Abuso di Titolo).

2.1.1. ALLEGATO: CIRCOLARE CNI 26/01/2011



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
26/01/2011 U-nd/367/2011



U-MC/11

Circ. n. **383**/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
e p.c. alle Federazioni e/o
Consulte degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Titolo accademico e titolo professionale – informazioni da riportare sul timbro – continue richieste di chiarimento – indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alle sezioni A e B dell'albo – riepilogo della disciplina

Continuano a giungere numerose richieste da parte degli Ordini provinciali di chiarimento su due profili in passato già analizzati dal Consiglio Nazionale con pareri e circolari : l'esatto titolo professionale spettante agli iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri e le indicazioni che è possibile/doveroso riportare sul timbro professionale.

Spesso, poi, le richieste di parere mostrano di confondere titolo accademico e titolo professionale, mentre una corretta distinzione tra titolo accademico (laurea o laurea magistrale) e titolo professionale è presupposto indispensabile per orientarsi correttamente sulle istanze provenienti dagli iscritti e per ribattere a talune inconferti ed errate lamentele degli stessi.

Anche se sull'argomento del titolo accademico il Consiglio Nazionale si era già espresso con la circolare CNI 31/07/2006 n.16 (che qui si conferma *in toto*), rinvenibile sul sito Internet dell'Ente, si ritiene opportuno, pertanto, al fine di soddisfare le richieste degli Ordini, operare un riepilogo aggiornato della disciplina che sia di guida nello sciogliere ogni dubbio al riguardo, ad evitare – come ancora accade – equivoci e fraintendimenti.

TITOLO ACCADEMICO E TITOLO PROFESSIONALE

La disciplina del titolo accademico spettante ai neolaureati è contenuta nel DM 22/10/2004 n.270 ("Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica").

Secondo l'art.3, comma 1, del DM *cit.* ("Titoli e corsi di studio") le Università rilasciano i seguenti titoli : LAUREA (L) e LAUREA MAGISTRALE (LM).

In base al secondo comma dell'art.8 del decreto ("Durata dei corsi di studio") "la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea".

Secondo l'art.13, comma 7, del DM *cit.* "A coloro che hanno conseguito...la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le **qualifiche accademiche** di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509".

Ne deriva che il soggetto che consegue la laurea triennale secondo il nuovo ordinamento ottiene il titolo accademico di **dottore**, mentre i possessori della laurea specialistica o magistrale e della laurea secondo il vecchio ordinamento hanno il titolo accademico di **dottori magistrali**.

Occorre inoltre avvisare che in base alla recentissima riforma universitaria (Legge 30 dicembre 2010 n.240 : "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"), “i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982 n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990 n.341, purché della medesima durata” sono equipollenti alla laurea di primo livello e ai relativi diplomati “competete la qualifica accademica di dottore, prevista per i laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

di cui all'articolo 13, comma 7, del DM 22 ottobre 2004 n.270" (art.17 L. n.240/2010 cit).

Fermo restando – come già riportato nella circolare CNI n. 16/2006 citata – il suggerimento di evitare, per quanto possibile, abbreviazioni o sigle nell'utilizzo del titolo posseduto, per non creare possibili equivoci e confusione, la corretta dicitura con cui chiamare il laureato triennale in Ingegneria, abilitato ma non iscritto all'albo, è, pertanto, "*Dottore in Ingegneria civile* (o per l'ambiente ed il territorio, biomedica, ecc.)".

Allo stesso modo, la corretta dizione con cui chiamare il laureato quinquennale, in possesso di laurea magistrale o specialistica ma non iscritto all'albo, è "*Dottore magistrale in Ingegneria civile* (o per l'ambiente e il territorio, biomedica, chimica, ecc.).

Ogni altra denominazione è, per i meri laureati od abilitati, preclusa.

Non essendo iscritti all'albo essi non possono, infatti, fregiarsi del titolo (professionale) di Ingegnere.

Al contrario, il **titolo professionale** che si acquisisce con l'iscrizione alla sezione A o alla sezione B dell'albo è quello riportato e indicato – rispettivamente – nell'art.45, comma 2, del DPR 5 giugno 2001 n.328 oppure nell'art.45, comma 3, del medesimo DPR.

Così gli iscritti alla sezione A, settori a), b), c), saranno chiamati, rispettivamente, : Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell'informazione ; mentre quelli appartenenti alla sezione B, settori a), b) e c), si chiameranno – rispettivamente - : "Ingegnere civile e ambientale iunior", "Ingegnere industriale iunior", "Ingegnere dell'informazione iunior".

Questo e solo questo è il titolo professionale utilizzabile per chiamare gli iscritti alla sezione A o B dell'albo, perché così dispone la legge.

Tale dizione non può, ovviamente, essere modificata o corretta dall'interessato a proprio piacimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Deve quindi essere ribadito a tutti gli interessati che né la laurea né la mera abilitazione permettono di vantare il titolo *professionale* di Ingegnere, in quanto **il titolo professionale di Ingegnere (o di Ingegnere iunior** per gli iscritti alla sezione B dell'albo) **si consegue unicamente con l'iscrizione all'albo professionale.**

Senza iscrizione all'albo vi sarà possesso del titolo accademico, ma giammai possesso del titolo professionale di Ingegnere (o Ingegnere iunior).

Così, ad esempio, non è corretto chiamare la persona laureata e abilitata (ma non iscritta) "Dott. in Ingegneria *Junior.*", perché, come detto, il titolo professionale di Ingegnere iunior spetta soltanto agli iscritti all'albo (in questo caso nella sezione B), ai sensi e per gli effetti del DPR 328/2001.

Allo stesso modo (visto che molti continuano a sbagliare) occorre segnalare a tutti i soggetti interessati che **in base alla legge la corretta dicitura della parola IUNIOR** è, appunto, "iunior", con la i e non con la j (v., ad es., l'art.45 DPR 328 allegato).

Trattandosi di un errore in cui continuano ad incorrere vari Consigli degli Ordini, viene qui segnalato in modo da correggere e modificare ogni eventuale documento contenente la dizione sbagliata.

Riepilogando :

I) coloro che *non* sono iscritti all'albo professionale possono vantare soltanto (avendone i requisiti) il **titolo accademico** di dottore (laurea triennale o vecchio diploma universitario) / dottore magistrale (laurea specialistica o magistrale e laurea *ante* DM. n.509/1999) in Ingegneria ;

II) coloro che, oltre ad avere conseguito titolo accademico e relativa abilitazione, si iscrivono all'albo, possono fregiarsi del **titolo professionale** riportato, rispettivamente, nell'art.45, secondo comma, del DPR 328/2001 per gli Ingegneri e nell'art.45, terzo comma, DPR 328/2001 per gli Ingegneri iuniores, ovvero

per la sezione A :

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

- a) Agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo professionale di **Ingegnere civile e ambientale**
- b) Agli iscritti nel settore industriale spetta il titolo professionale di **Ingegnere industriale**
- c) Agli iscritti nel settore dell'informazione spetta il titolo professionale di **Ingegnere dell'informazione**

per la sezione B :

- a) Agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo professionale di **Ingegnere civile e ambientale iunior**
- b) Agli iscritti al settore industriale spetta il titolo professionale di **Ingegnere industriale iunior**
- c) Agli iscritti al settore dell'informazione spetta il titolo professionale di **Ingegnere dell'informazione iunior**

III) ne deriva che la dizione/abbreviazione "Dott. Ing." (o "Dott. Ing. Iunior"), tante volte utilizzata nella prassi, è un ibrido, nel senso che il termine **Dott.** è - come visto - riferito al titolo *accademico*, mentre **Ing.** fa riferimento al titolo *professionale* di Ingegnere, utilizzabile soltanto - come tante volte qui ripetuto - da chi è iscritto all'albo degli Ingegneri.

Detto in altre parole, *Dott. sta per dottore in Ingegneria, titolo accademico del laureato* (mentre il laureato con laurea specialistica andrebbe qualificato "Dott. magistrale in Ingegneria.."), invece *Ing. sta per Ingegnere, titolo professionale dell'iscritto alla sezione A dell'albo* (l'iscritto alla sezione B dell'albo va invece chiamato, seguendo questo schema, "Dott. Ing. iunior").

E' evidente che con l'introduzione del nuovo ordinamento degli esami di Stato, per cui il laureato *tout court* è il laureato triennale, si rischia di fare confusione con la precedente dizione (affermatasi quando esisteva un unico percorso accademico per la laurea in Ingegneria), in cui con l'espressione "Dott.Ing." si faceva riferimento al laureato quinquennale.

Oggi, come detto (art. 13, comma 7, DM 270/2004), **Dott.** è la qualifica accademica spettante a chi consegue la (nuova) Laurea, per cui - più correttamente - i nuovi laureati quinquennali (e i vecchi laureati antecedentemente alla riforma) vanno chiamati - come titolo accademico - Dottori magistrali (abbreviato, **Dott. magistrale**).

IL TIMBRO PROFESSIONALE

Altra questione oggetto spesso di richieste di parere al CNI è quella relativa alla forma e ai contenuti del timbro professionale, con riguardo alla sezione A e alla sezione B dell'albo.

Occorre qui in primo luogo ribadire a chiare lettere che – a differenza di altri ordinamenti - **la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale**, il cui utilizzo quindi – non essendo né previsto né regolato dalla legge – non è obbligatorio per il professionista.

(Questione diversa sarebbe se l'Ordine provinciale, nell'ambito della propria autonoma valutazione, a fini di tutela della professione, ne avesse imposto l'utilizzo ai propri iscritti tramite apposita, esplicita e motivata norma deontologica).

Vero è che si è affermata da tempo, tra gli Ordini provinciali, la prassi di dotare i nuovi iscritti di tesserino e timbro, per la propria attività professionale.

Nessun problema quindi ad utilizzare – a fini informativi/identificativi – un timbro rilasciato dall'Ordine nei rapporti con i terzi e la clientela, purché i dati e le informazioni ivi riportate siano corrette, veritiere e chiare, ovvero non equivoche.

Non essendo previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sui suoi contenuti, peraltro, – nel rispetto della verità e di una corretta informazione verso l'esterno – è rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio dell'Ordine provinciale (v. anche la circolare CNI 28/10/2002 n.237).

Qui si può solo rilevare che rientra nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell'Ordine decidere se differenziare o meno, nella forma, i timbri per la sezione A e per la sezione B, così come stabilire se inserirvi soltanto il titolo professionale (es. : "Ingegnere civile e ambientale", "Ingegnere civile e ambientale iunior", ecc.) oppure anche il titolo accademico.

Come più volte ripetuto, se si decide di inserire anche il titolo accademico, però, occorre fare particolare attenzione a non inserire una dizione impropria o sbagliata (v. sopra).

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

L'importante, in ogni caso, è che vi sia una chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell'appartenenza alla sezione A o B dell'albo e a quale/i settore/i.

Quanto qui affermato per il timbro vale anche per il tesserino, la carta intestata e ogni altro documento avente rilevanza esterna in cui è riportato il titolo posseduto dal professionista.

Come scritto nella citata circolare CNI n.16/2006, pertanto, è consigliabile evitare l'utilizzo – nei rapporti con i terzi - di sigle, abbreviazioni od omissioni che potrebbero dar luogo a fraintendimenti e confusione sul reale titolo professionale posseduto.

Così, ad esempio, non appare corretto e risulta poco chiaro ed equivoco utilizzare l'abbreviazione "Ing. Ir." per identificare gli Ingegneri iuniores : ad evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni (che leggendo tale sigla potrebbero essere indotti a credere di trovarsi di fronte un Ingegnere quinquennale) *è bene che l'Ingegnere iunior si firmi e si qualifichi sempre* (senza originali abbreviazioni), appunto, **"Ingegnere iunior"**.

Infatti, a parere del Consiglio Nazionale, pare necessario fare *esatta e completa menzione del titolo professionale* (anche attraverso il timbro) nei rapporti ufficiali e professionali, mentre non sembra si creino particolari problemi se – nei rapporti informali – gli iscritti nella sezione A vengono chiamati, per brevità, Ingegneri e gli iscritti alla sezione B, Ingegneri iuniores, senza specificare il relativo settore.

Allo stesso tempo **occorre adottare lo stesso carattere per indicare il titolo professionale**, di modo che *tutta la qualifica spettante abbia la medesima evidenza, sia per quanto riguarda la sezione, sia per quanto concerne il settore/i settori di iscrizione* (es. : Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale iunior, e NON Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale iunior).

L'importante, in ogni caso, è che un iscritto alla sezione B dell'albo non si qualifichi all'esterno (ad es., nella carta intestata) come Ingegnere, omettendo la parola *iunior*, perché in tal caso commetterebbe una scorrettezza e un abuso di titolo professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI


Non appare la stessa cosa, infatti, tralasciare di menzionare l'attributo "iunior" - che identifica gli iscritti alla sezione B dell'albo - e trascurare invece di menzionare il particolare settore di iscrizione, all'interno della sezione di spettanza.

Come detto, comunque, ogni errore ed ogni conseguenza pregiudizievole possono essere evitati se l'iscritto - sia se appartenente alla sezione A, sia se appartenente alla sezione B dell'albo - si abitua ad utilizzare sempre ed, in particolare, nei rapporti ufficiali e professionali, il proprio titolo professionale completo e per esteso.

Confidando di aver fornito i chiarimenti necessari per una adeguata comprensione della rilevante tematica e per permettere agli Ordini di orientarsi correttamente sulle istanze e sulle richieste di parere provenienti dagli iscritti, nell'auspicare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Alessandro Biddau)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)



MC1312Cve

2.1.2. ALBO DEGLI INGEGNERI: ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE;

Prima Iscrizione

Per quanto attiene la presentazione della Domanda di prima iscrizione all'Albo degli Ingegneri è doveroso un inciso che trova radice nell'Art. 20, Comma 7 del D.M. 9 settembre 1957, integrato e modificato dal D.M. n. 654 del 26 ottobre 1996, il quale prevede che il rilascio di certificati e diplomi di abilitazione all'esercizio professionale sia subordinato al pagamento di una tassa regionale (da versare quindi alla Regione in cui è ubicata l'Università) a favore degli Enti per il Diritto allo Studio. I candidati che presentano Domanda di prima Iscrizione all'Albo devono essere in regola con detta tassa nei confronti dell'Università; la Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia non transige in materia di regolarità dei propri Iscritti richiedendo da sempre, per ogni domanda di iscrizione presentata, idonee certificazioni alle Università.

Di seguito è indicata la procedura di iscrizione:

1. Compilare il relativo Modello per Iscrizione all'Albo della Sezione A o della Sezione B;
2. Procedere ai seguenti versamenti per Prima Iscrizione:
 - Versamento di € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Pescara - Tasse Concessioni Governative;
 - Quota prima Iscrizione, versamento Bollettino PagoPA di € 225,00.

La quota di Prima Iscrizione comprende: Tassa Iscrizione (€ 52,00), Contributo Anno in Corso relativo solo alla prima iscrizione (€ 75,00), quota CNI (€ 25,00), Tessera (€ 8,00) e Timbro (€ 65,00).

La compilazione del modello può essere anticipata a mezzo e-mail ma la consegna è da effettuarsi per mano del diretto interessato presso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine.

Passaggio Iscrizione (dalla Sezione B alla Sezione A dell'Albo per lo stesso settore)

1. Compilare il relativo Modello Passaggio Iscrizione;
2. Procedere ai versamenti per Passaggio Iscrizione:
 - Versamento di € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Pescara - Tasse Concessioni Governative;
 - Quota Passaggio Iscrizione, versamento Bollettino PagoPA di €125,00.

La quota di Passaggio Iscrizione comprende: Tassa Iscrizione (€ 52,00), Tessera (€ 8,00), Timbro (€ 65,00). A seguito di verifiche potrebbe essere richiesto anche il pagamento del contributo anno in corso (Quota Annuale) se questo non fosse stato regolarmente versato.

La compilazione del modello può essere anticipata a mezzo e-mail ma la consegna è da effettuarsi per mano del diretto interessato presso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine.

Trasferimento da altro Ordine Provinciale

1. Compilare il relativo Modello per Trasferimento Iscrizione da altra Provincia all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia
2. Procedere al versamento per Trasferimento:
 - Quota Trasferimento, versamento Bollettino PagoPA di € 125,00.

La quota di Trasferimento comprende: Tassa Iscrizione (€ 52,00), Tessera (€ 8,00), Timbro (€ 65,00). A seguito di Nulla Osta al

Trasferimento da parte dell'Ordine di provenienza potrebbe essere necessario versare anche il contributo anno in corso (quota Annuale) se questa non fosse stata regolarmente versata.

La compilazione del modello può essere anticipata a mezzo e-mail ma la consegna è da effettuarsi per mano del diretto interessato presso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine.

Iscrizione Società tra Professionisti

1. Compilare il relativo Modello per Iscrizione Società tra Professionisti
2. Procedere al versamento per Iscrizione Società tra Professionisti:
 - Versamento di € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato all'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Pescara – Tasse Concessioni Governative;
 - Quota prima Iscrizione, versamento Bollettino PagoPA di € 200,00.

La quota di Iscrizione Società tra Professionisti comprende il Contributo Anno in Corso.

La compilazione del modello può essere anticipata a mezzo e-mail ma la consegna è da effettuarsi per mano del Rappresentante Legale della Società presso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine.

Cancellazione dall'Albo dell'Ordine

1. Compilare il relativo Modello per la cancellazione dall'Albo dell'Ordine della Provincia di Foggia:
 - Modello di Cancellazione per Dimissione;
 - Modello di Cancellazione causa Decesso;
 - Modello di Cancellazione per chiusura Società tra Professionisti.

Si rammenta che all'atto della domanda di Cancellazione l'iscritto, o la Società, deve

essere in regola con i versamenti dovuti circa le quote d'iscrizione all'Albo dell'Ordine.

Inoltre, è prassi di quest'Ordine agevolare l'iscritto permettendogli di non versare l'annualità in corso se la richiesta di Cancellazione per Dimissione è presentata entro e non oltre la data di scadenza della quota annuale. Per analogia anche le richieste di trasferimento avviate prima di detta scadenza godono di ugual diritto.

In caso di decesso e se non vi saranno azioni legali in corso per il recupero coatto di eventuali quote non versate oggetto di Decreto Ingiuntivo, Precetto o Pignoramento, queste risulteranno assolte. Diversamente saranno trattate caso per caso dal Consiglio.

Si ricorda, inoltre, che l'eventuale casella P.E.C. concessa a titolo gratuito sarà disattivata entro 6 mesi dalla data di avvenuta Cancellazione.

Contributo annuale di iscrizione

Tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine sono tenuti al pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo che in parte viene trasferito al CNI ed in parte viene utilizzato per il funzionamento dell'Ordine.

La quota di Iscrizione è sempre dovuta anche nei casi di non esercizio della professione, esercizio all'estero, sospensione per effetto di procedimento disciplinare, o se dipendenti di qualsiasi struttura Pubblica o Privata.

Gli Iscritti all'Albo e facenti parte di Società tra Professionisti sono comunque tenuti al pagamento della quota annuale di Iscrizione così come le stesse Società tra Professionisti sono tenute al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

Sono esenti dal versamento della quota di iscrizione all'Albo i soli Ingegneri che abbiano compiuto 50 anni di Laurea; per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, i così nominati "Senatori" rappresentano una risorsa di inestimabile valore culturale e della memoria.

Si ricorda che, a norma dell'Art. 50 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, il mancato pagamento del contributo annuale previsto dall'Art. 37, Comma 4 del già menzionato R.D. costituisce violazione disciplinare ai sensi anche dell'Art. 20.2 del vigente Codice Deontologico degli Ingegneri

La modulistica sopra citata può essere reperita presso il sito Internet dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al link. <https://www.ordingfg.it/Modulistica>.

2.1.3. ISCRIZIONE IN ELENCHI SPECIALI

Di non meno rilevanza sono le iscrizioni negli Elenchi Speciali istituiti presso il CNI, i Ministeri, i Tribunali, le Regioni e l'Ordine.

Tra i più rilevanti si indicano i seguenti:

Presso il CNI:

- **Elenco Nazionale Certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici** di cui all'Art. 10, Comma 1 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3. Le procedure di iscrizione a detto Elenco sono indicate nella Circolare CNI nr. 626/XIX Sess. del 2 novembre 2020;
- **Elenco Speciale dei Docenti Universitari in Regime di Lavoro a Tempo Pieno** a norma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. La richiesta è presentata al CNI per il tramite degli Ordini degli Ingegneri mediante semplice comunicazione

Presso i Ministeri di competenza:

- **Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio** presso il Ministero dell'Interno di cui al D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139. Possono iscriversi a richiesta gli Ingegneri in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 del Decreto 5 agosto 2011, presentando domanda di inserimento mediante i modelli presenti nell'area "Modulistica" del sito istituzione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia;
- **Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica** presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ex Art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42. Possono iscriversi gli Ingegneri che in base all'Art. 22 siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma e mediante presentazione di domanda di iscrizione alla Regione Puglia – Servizio AIA-RIR;

Presso il Tribunale ordinario:

- **Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) – (art. 13 disp. att. c.p.c.)**. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici, diviso in categorie. Con decreto del Ministro della giustizia n. 109 del 4 agosto 2023, sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis. L'art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 - introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 - prevede che le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici

d'ufficio, e all'Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

Pertanto, a far data dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi cartacei circoscrizionali di un Tribunale devono rinnovare l'iscrizione online presso quel tribunale.

Se il professionista intende iscriversi presso un Tribunale diverso da quello originariamente scelto dovrà procedere ad una nuova iscrizione.

Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni: dal 1 marzo fino al 30 aprile e dal 1 settembre fino al 31 ottobre.

– **Albo dei Periti - (art. 67 disp. att. c.p.p.).**

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.

Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. In tal caso, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

Per i periti, fatta salve l'introduzione della modalità telematica di tenuta degli Albi, non sono previste finestre temporali per l'iscrizione.

Presso la Regione Puglia:

– **Certificatori di Sostenibilità Ambientale** di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2751 del 14/12/2012. Possono iscriversi in tale elenco volontario su richiesta, tutti gli Ingegneri iscritti all'Albo che presentino al Consiglio dell'Ordine formale istanza di inserimento corredata di attestazione circa il possesso dei requisiti di cui alla DGR citata.

– **Elenco Certificatori APE Puglia** presso Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia. Per effetto della Determina Dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2020 che ha disposto l'attivazione del catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE) della Regione Puglia, ai sensi dell'Art.1 della L.R. n.36 del 5 Dicembre 2016, possono iscriversi a detto Elenco gli Ingegneri, ad eccezione di quelli ricadenti nel Settore c) dell'Informazione, in assenza di specifico corso base di 80 ore, purché iscritti all'Albo delle Sezioni A e B mediante piattaforma "APE Puglia" disponibile sul portale informatico "Sistema Puglia".

Possono iscriversi inoltre tutti gli Ingegneri ricadenti nel Settore c) dell'Informazione purché in possesso dello specifico corso base di 80 ore sempre mediante la piattaforma "APE Puglia" disponibile sul portale informatico "Sistema Puglia".

– **Elenco Regionale dei Collaudatori in C.A.** di cui al Regolamento Regionale 11 novembre 2004 n. 6 modificato e integrato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 8 marzo 2007 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 47 del 30 marzo 2007. Possono presentare apposita domanda di inserimento in detto elenco gli Ingegneri iscritti all'Albo in possesso dei requisiti previsti dal

Regolamento e indirizzando la richiesta alla Regione Puglia – Assessorato ai Lavori Pubblici.

Presso l'Ordine degli Ingegneri:

- **Elenco Collaudatori delle opere in C.A.** di cui all'Art. 7 della Legge 1086/1971. Possono iscriversi in detto elenco gli Ingegneri della Sezione A appartenenti al Vecchio Ordinamento e gli Ingegneri della Sezione A, Settore a) Civile e Ambientale in possesso di 10 anni di Iscrizione all'Albo;
- **Elenchi di Specializzazione.**
Per far fronte alle richieste che pervengo da Enti di varia natura l'Ordine acquisisce le manifestazioni di interesse degli Iscritti al proprio Albo che abbiano particolari competenze tecniche. È possibile iscriversi in detto elenco mediante il link, Elenchi di Specializzazione, presente nel sito internet istituzionale dell'Ordine raggiungibile al seguente indirizzo, <http://www.ordingfg.it/node/860>.

3. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

3.1. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: ETICA E RESPONSABILITÀ

La deontologia e la responsabilità professionale sono concetti fondamentali per gli ingegneri, i quali hanno il compito di progettare, costruire e mantenere infrastrutture e tecnologie che possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone e sull'ambiente. La deontologia professionale è regolata da un principio fondamentale secondo il quale è necessario "agire secondo scienza e coscienza".

Più in generale, la deontologia si riferisce ai principi etici e ai codici che regolano il comportamento degli Ingegneri nel loro lavoro. Ciò include l'adeguata formazione e competenza, l'onestà, l'integrità, la trasparenza e il rispetto per i diritti umani e l'ambiente. La responsabilità professionale dell'Ingegnere non si limita solo alla fase di progettazione, ma si estende anche alla fase di costruzione e manutenzione delle infrastrutture e delle tecnologie. L'Ingegnere deve assicurarsi che i propri progetti siano costruiti in modo sicuro e che siano mantenuti in modo appropriato per garantire che continuino a funzionare correttamente.

Oggi più che mai l'Ingegnere ha anche la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle tecnologie tenendo conto delle implicazioni sociali ed ambientali.

Come evidenziato all'interno dell'Art. 1 del Codice Deontologico dell'Ingegnere Italiano adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la professione dell'Ingegnere deve essere esercitata in conformità e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti emanati dallo Stato e dai suoi organi di governo. Per questo l'Ingegnere è tenuto ad osservare principi, regole e norme

comportamentali che gli consentano l'esercizio della professione in modo da non ledere l'integrità etica e professionale. L'Ingegnere è dunque obbligato ad agire nella correttezza, nella legalità, nel rispetto e nella riservatezza (ossia, nel segreto professionale).

Ogni forma di violazione del Codice Etico e Deontologico è sottoposta al giudizio del Consiglio di Disciplina Territoriale che provvede a sanzionare i comportamenti scorretti e non professionali, ai fini della tutela di terzi e dell'Ordine stesso.

Le responsabilità fondamentali dell'Ingegnere sono le seguenti:

- Responsabilità Civile: comporta il risarcimento del danno arrecato al committente o a terzi. Può ricadere sull'Impresa, Azienda o Ente per i quali il professionista potrebbe operare, comunque, con possibilità di rivalsa.
- Responsabilità Penale: ricade direttamente sul professionista a livello personale. Essa può essere dolosa, ovvero compiuta consapevolmente, o colposa, a seguito di azioni di negligenza e imprudenza.
- Responsabilità Amministrativa: riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso sottovalutata. Si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale, laddove l'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo operato.

3.2. ASSICURAZIONE E TUTELA LEGALE

Gli ingegneri, in quanto fornitori di servizi tecnici altamente specializzati, possono trovarsi esposti a rischi legali e finanziari qualora le loro attività non siano eseguite correttamente o non soddisfino le aspettative dei clienti.

Oltre ad un aspetto di tutela personale, l'esercizio della professione di ingegnere è vincolato alla stipula di un'idonea polizza assicurativa professionale di responsabilità civile, obbligatoria per legge (art. 5 del DPR n. 137/2012).

L'assicurazione professionale è una forma di garanzia verso i committenti in caso di danni a seguito di errori o omissioni commessi nello svolgimento degli incarichi.

Fondamentalmente esistono due tipologie di polizze assicurative per la tutela dell'attività professionale:

- Polizza "Loss Occurrence", ovvero per epoca di accadimento dell'illecito, la quale copre soltanto i danni causati nel corso del periodo di validità della polizza stessa
- Polizza "Claims made", ovvero su richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza stessa anche per danni antecedenti.

Il professionista ha, aldilà dell'obbligo di Legge, la possibilità di scegliere il tipo di copertura che preferisce, strutturando la polizza a copertura del rischio nominale, ovvero dei rischi esclusivamente elencati all'interno del contratto assicurativo, o in alternativa, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività professionale, anche se non presenti o specificatamente elencati all'interno del contratto assicurativo.

La polizza assicurativa copre un periodo temporale che può essere contemporaneo al periodo di validità del contratto assicurativo, ma può anche riguardare periodi antecedenti alla stipula (retroattività) o continuare ad avere validità anche dopo la scadenza della polizza stessa (garanzia postuma).

3.2.1. LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E LA TUTELA LEGALE

Di fondamentale importanza nella selezione della polizza assicurativa la copertura della Responsabilità Solidale.

Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono responsabili di un danno ed entrambi sono obbligati al risarcimento del danno stesso. Ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l'adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri. A questo punto il debitore che ha pagato l'intero debito può rivalersi verso gli altri, richiedendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (azione di regresso). Può dunque capitare che il creditore si rifaccia totalmente nei confronti del professionista, il quale dovrà poi a sua volta effettuare un'azione di regresso nei confronti dei corresponsabili. Per questo spesso è necessario assicurarsi che nella stipula della polizza assicurativa sia compresa una copertura per questo genere di eventi. Il rischio connesso è che il professionista risponda per eventuali danni personalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio.

La tutela legale è un'altra forma di protezione che può essere offerta agli ingegneri. Si tratta di un servizio di consulenza legale che offre assistenza in caso di controversie con i clienti o con altri

soggetti coinvolti nel progetto di un'opera, totalmente coperto dalla polizza assicurativa (detta polizza di tutela legale). In pratica, la tutela legale fornisce agli ingegneri l'accesso a una squadra di avvocati specializzati che possono offrire consulenza legale per risolvere le eventuali controversie.

In sostanza, la differenza tra polizza RC professionale e polizza di tutela legale consiste nella tipologia di reato che il professionista sta affrontando. Nel primo caso, si tratta di reati civili, mentre nel secondo caso, si tratta di reati penali.

3.3. INCARICHI E I COMPENSI

La figura dell'ingegnere rappresenta un professionista altamente qualificato in grado di offrire una vasta gamma di servizi tecnici: dall'analisi del progetto alla progettazione, dalla costruzione alla gestione degli impianti, ecc...

Per tal motivo, gli incarichi e i compensi dell'ingegnere possono variare notevolmente a seconda del tipo di lavoro svolto, dell'esperienza professionale e della posizione geografica. Gli incarichi possono essere a breve o a lungo termine, in loco o in remoto, con compenso ad ore o forfettari.

La definizione dei compensi professionali in Italia è affidata alla libera contrattazione tra cliente e professionista.

Ciò nonostante, la legge per la Concorrenza (Legge 124/2017) prevede per il professionista l'obbligo di comunicare il preventivo delle prestazioni. All'uopo, con circolare del 15/09/2017 n. 113 il CNI ha meglio chiarito i contenuti di questa norma specificando che i professionisti che accettano un incarico hanno l'obbligo di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal

momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico con un preventivo di massima pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. La legge, spiega il CNI, ribadisce gli obblighi già previsti dal Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 - articolo 9 comma 4), che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, ma aggiunge che le comunicazioni devono necessariamente avvenire in forma scritta o digitale.

Il DM del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016*" (in sostituzione del previgente DPR 137/2012), è impiegato nelle opere pubbliche per la definizione dell'adeguato compenso in relazione alle prestazioni svolte.

I corrispettivi determinati in base al DM del 17/06/2016 tengono conto della complessità del lavoro svolto e dell'importo complessivo dei lavori.)

Tali tariffe nei rapporti tra privati non hanno valore vincolante ma possono essere impiegate dal professionista per la richiesta di un compenso giusto ed equo, oltre a poter essere assunte a parametro nel caso di un eventuale contenzioso tra cliente ed ingegnere.

In caso di lavori pubblici, invece, i corrispettivi così determinati sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, come specificato nell'allegato I.13 del D. Lgs 36/2023 coordinato con le disposizioni della legge n. 49/2023 recante

“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”,

Il compenso, le spese e gli oneri accessori, dipendono dalla tipologia di opera affidata al professionista e dalla sua complessità.

Sostanzialmente, il calcolo è basato sulla sommatoria del prodotto di diversi fattori.

$$C = \sum (V G Q P)$$

Dove:

- V [€] rappresenta l'importo (valore) di ciascuna categoria d'opera;
- G [adim.] è un parametro relativo al grado di complessità della prestazione, individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento;
- Q [adim.] è un parametro relativo alla specificità della prestazione, individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento;
- P [adim.] è un parametro applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata. È dato dall'espressione:

$$P = 0.03 + 10/V^{0.4}$$

N.B.: Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro “P” non può essere superiore al valore del medesimo parametro corrispondente a tale importo.

Infine, nel suddetto DM 17/06/2016 si fa riferimento ai seguenti parametri di retribuzione oraria per l'esecuzione degli incarichi professionali:

- Professionista incaricato 50,00-75,00 €/ora;

- Aiuto iscritto 37,00-50,00 €/ora;
- Aiuto di concetto 30,00-37,00 €/ora.

Per quanto concerne l'ammontare delle spese e degli oneri accessori esse sono definite in maniera forfettaria nelle opere pubbliche, mentre in ambito privato non vi è completa libertà nella definizione della modalità di stima degli stessi.

Per quanto concerne l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) la materia dei compensi spettanti è regolata dal DM 30/05/2002 e dal TU Spese di Giustizia di cui al DPR 115/02, oltre che dall'art. 4 della L. 319/80. In via preliminare, la normativa specifica che al fine di richiedere la liquidazione delle proprie spettanze è necessario predisporre apposita richiesta, la quale dovrà essere depositata entro cento giorni dal termine dell'incarico.

Gli onorari previsti dalla legge possono essere:

- a) Variabili a percentuale: in tal caso l'onorario è funzione del valore del bene (in caso di perizia), ovvero dell'oggetto della controversia (in caso di consulenza tecnica);
- b) Variabili tra un minimo e un massimo: in questo caso il magistrato determina gli onorari variabili (quindi sia quelli a percentuale, sia quelli da min. a max.) tenendo conto delle difficoltà, della completezza e del valore della prestazione fornita;
- c) A tempo (*vacazioni*): questa tipologia di onorario è prevista nel momento in cui vengano svolte delle prestazioni non riconducibili ai casi precedenti. In questo caso l'onorario è commisurato al tempo impiegato, il quale viene suddiviso in *vacazioni*. Una vacanza ha la durata di due ore. Per la prima vacanza si applica

un importo pari a 14,68 €, mentre per le successive l'importo applicabile è pari a 8,15 €. Questi importi sono raddoppiabili in caso il termine fissato sia pari a 5 giorni, oppure può essere incrementato del 50% se il termine fissato è pari a 15 giorni. Tuttavia, il giudice non può liquidare più di 4 vacanze per giorno per ciascun incarico, salvo che gli incarichi debbano essere svolti in presenza dell'autorità giudiziaria.

La normativa, inoltre, prevede che nei casi a) e b) gli onorari possano essere raddoppiati nel caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Tuttavia, qualora l'incarico non dovesse essere completato entro i termini fissati il giudice potrà applicare una decurtazione pari ad 1/3 delle tariffe.

Le tabelle di riferimento per la quantificazione dei compensi sono individuate all'interno dell'Allegato al DM 30/05/2002.

Infine, preme sottolineare come se per uno stesso incarico siano previste attività che comportino accertamenti referenziati in tabelle diverse, il professionista potrà richiedere onorari distinti per ciascuna attività svolta.

3.4. IL SISTEMA DI PREVIDENZA

Il sistema di previdenza italiano, per il mondo dell'ingegneria fa riferimento a due istituzioni di riferimento:

- L'INPS, di tipo pubblico, riguardante i lavoratori dipendenti pubblici e privati ed i collaboratori;
- L'INARCASSA, di tipo privato, concernente i liberi professionisti che svolgono la propria attività in regime di partita IVA.

3.4.1. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO: INGEGNERI DIPENDENTI

Il sistema previdenziale per i professionisti ingegneri dipendenti è di tipo pubblico ed è gestito dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ossia, il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi che non sono iscritti ad una cassa previdenziale autonoma.

La stima dell'importo della contribuzione da versare avviene applicando una aliquota contributiva determinata dall'Ente previdenziale.

Il contributo previdenziale da versare dipende da numerosi elementi, il primo dei quali è certamente l'ammontare del compenso annuale contrattuale.

Qualora gli ingegneri dipendenti svolgano anche attività professionale libera sono tenuti all'iscrizione alla cosiddetta "gestione separata" presso l'INPS a cui dovranno versare un contributo proporzionale al reddito generato dall'attività professionale.

Gli ingegneri dipendenti, assoggettati al sistema previdenziale INPS, ma non iscritti a Inarcassa, qualora svolgano attività professionale, devono corrispondere a quest'ultima il contributo integrativo, pari al 4% del volume di affari professionale individuale e/o realizzato in forma associata o quali soci di società di professionisti.

Nessun contributo è dovuto sui redditi da lavoro dipendente.

3.4.2. II SISTEMA CONTRIBUTIVO: INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI

Il sistema previdenziale per i professionisti ingegneri che esercitano la libera professione è gestito da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti), ossia da un'associazione privata, dotata di autonomia operativa, sebbene sotto sorveglianza pubblica da parte dei Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia). Ha uno Statuto ed un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati ed approvati dai Ministeri vigilanti.

L'iscrizione ad Inarcassa diventa obbligatoria allorquando coesistano tre requisiti specifici sotto elencati:

- Iscrizione all'albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita I.V.A. individuale e/o di associazione o società di professionisti.

Inarcassa gestisce l'erogazione degli assegni pensionistici (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali, che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell'iscrizione ed in altri richiedono un'anzianità minima di due o tre anni (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani iscritti).

La contribuzione, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale, è basata su versamenti obbligatori calcolati in

percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; esiste comunque una quota minima fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

I contributi previdenziali da versare ad Inarcassa sono fondamentalmente di due tipi:

- Contributo soggettivo: obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa e calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (14,5% sino a € 122.950,00) per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. Contributo interamente deducibile ai fini fiscali;
- Contributo integrativo: obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria. È calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA (4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere);

Altri contributi di diversa natura sono:

- Contributo facoltativo (in vigore dal 01/01/2013): contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare (tra 1% e 8,5%) applicata sul reddito professionale netto IRPEF con un minimo annuo ed infrazionabile pari a € 185,00 fino ad un massimo di € 10 450,75. Contributo interamente deducibile ai fini fiscali;
- Contributo di maternità/paternità: obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa. Interamente deducibile ai fini fiscali.

I contributi soggettivo ed integrativo sono obbligatori per:

- I professionisti che nell'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti ad Inarcassa, anche se per breve periodo;
- I professionisti cancellati o di cui sia in corso la cancellazione che per l'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti ad Inarcassa, anche se per breve periodo;
- I professionisti pensionati di Inarcassa iscritti anche se per breve periodo.

Per i contributi soggettivo ed integrativo è previsto un ammontare minimo da corrispondere indipendentemente dal reddito netto ai fini IRPEF o dal volume d'affari IVA, il cui valore viene stabilito in base all'indice annuale ISTAT.

I contributi minimi possono essere frazionati in base:

- Al reddito dichiarato per l'anno di iscrizione all'albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l'inizio dell'anno solare (Contributo Soggettivo);
- Al reddito professionale IRPEF, qualora il professionista svolga, parallelamente all'attività professionale, anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all'anno solare - Gestione separata INPS. (Contributo Soggettivo);
- Ai mesi solari di iscrizione, in dodicesimi. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare (Contributo Integrativo).

Scadenze e adempimenti

I contributi minimi devono essere versati nell'anno di riferimento con una delle seguenti modalità:

- In due rate di pari importo con scadenza 30 giugno e 30 settembre, tramite PagoPA;
- In sei rate bimestrali di pari importo tramite SSD.

Gli iscritti e i pensionati Inarcassa che desiderano rateizzare gli importi in sei rate, senza applicazione di interessi dilatori, devono inoltrare richiesta entro il 31 gennaio esclusivamente in via telematica. La scadenza della prima rata è stabilita al 28 febbraio e l'ultima al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti rispetto alle scadenze comporta l'applicazione di sanzioni (art. 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento con la presentazione della comunicazione telematica, entro il 30 ottobre, del reddito professionale e del volume di affari e devono essere corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può avvenire in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, a un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. La richiesta di rateazione dovrà pervenire unitamente alla presentazione della dichiarazione e il pagamento delle rate sarà possibile esclusivamente tramite sistema SDD.

La comunicazione annuale deve essere presentata da:

- Tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;
- Tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa, ma iscritti agli Albi, titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- Le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Società di Ingegneria secondo il volume di affari IVA (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012);
- Gli eredi dei professionisti deceduti (entro dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso).

Sono esonerati dall'invio della comunicazione i soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:

- Per l'anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA;
- Siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all'anno cui si riferisce la dichiarazione.

Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

Agevolazioni giovani iscritti

I giovani professionisti che si iscrivono ad Inarcassa beneficiano di agevolazioni per i primi cinque anni di iscrizione e fino all'età massima di 35 anni, purché non superino i

limiti di reddito stabiliti dal Regolamento Generale di Previdenza (art. 4.4). In particolare:

- I contributi minimi sono ridotti a circa 1/3 rispetto al calcolo ordinario;
- L'eventuale conguaglio soggettivo è versato in misura dimezzata rispetto agli iscritti privi di agevolazione.

Gli anni a contribuzione ridotta saranno riconosciuti per intero agli associati che, all'atto del pensionamento avranno maturato un'anzianità contributiva di almeno 25 anni (anche non continuativi) con contribuzione piena. È comunque possibile versare volontariamente a titolo di integrazione la contribuzione oggetto della riduzione.

Riscatti

(articolo 12 del Regolamento Generale Previdenza e Regolamento riscatti e ricingiunzioni)

Recentemente tutta la regolamentazione dei riscatti è stata rivoluzionata dalle conseguenze della recente riforma contributiva della previdenza Inarcassa.

È possibile ottenere il riscatto:

- Del periodo legale dei corsi di laurea in ingegneria e di architettura;
- Del periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;
- Gli anni di lavoro all'estero;
- Dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi.

Per l'esercizio della facoltà di riscatto è necessario:

- Essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
- Essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
- Non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc).

È possibile richiedere il riscatto degli anni di laurea già dal momento dell'iscrizione a Inarcassa.

I riscatti di cui sopra possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne abbiano usufruito presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

Contributi, modalità e termini per l'applicazione dei riscatti sono stabiliti da un apposito regolamento (Regolamento riscatti e ricingiunzioni) entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, che ha introdotto la possibilità di riscattare i periodi ante 2013 scegliendo il metodo di calcolo: retributivo o contributivo. Su Inarcassa On line si può effettuare la simulazione di riscatto.

I riscatti ovviamente permettono di incrementare l'anzianità di iscrizione e contribuzione in relazione agli anni per cui sono stati richiesti ed ottenuti (ad es. laurea -fino a5 anni; servizio militare pari a periodo di leva).

3.5. FORMAZIONE

In attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 7 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012, *“al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale [...]”*, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha adottato nella seduta del 21 giugno 2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministero della Giustizia con nota Prot. 21/06/2013.0018393.U il primo Regolamento per l'Aggiornamento della Competenza Professionale pubblicato nel B.U.M.G nr. 13 del 15 luglio 2013. Dal 1° gennaio 2018 il CNI pone in vigore il nuovo regolamento, *“Linee di Indirizzo per l'Aggiornamento della Competenza Professionale”*, in breve Testo Unico 2018 ad oggi ancora adottato da tutti gli Ordini degli Ingegneri d'Italia. Al momento del redigendo Vademecum è allo studio un nuovo regolamento.

I regolamenti in breve, ma vedremo poi nel dettaglio, prescrivono che per esercitare la professione, l'Ingegnere debba risultare in possesso di almeno 30 CFP. In caso contrario, il Professionista incorre in un illecito disciplinare con possibile deferimento al Consiglio di Disciplina. Si sottolinea che qualora il Professionista si accorga di possedere un quantitativo di CFP inferiore a nr. 30 deve considerarsi autosospeso. Pertanto, qualunque atto firmato in regime di autosospensione, oltre a rappresentare un illecito professionale, potrebbe essere causa di decadenza della garanzia assicurativa.

In uno spirito divulgativo, di seguito si riportano gli articoli di maggiore rilevanza,

tratti dal “Regolamento 2013” e dal “Testo Unico 2018”, in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale.

Tratto dal Regolamento 2013, l’Art. 3, Commi 8 e 9 riportano quanto segue:

Comma 8.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:

- a) In caso di trasferimento: il numero di CFP accreditato presso l’Ordine di provenienza;
- b) In caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
- c) In caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
- d) In caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP

Comma 9.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’Etica e Deontologia Professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

3.5.1. I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

Tratti dal Testo Unico 2018, si riportano i seguenti articoli:

Art. 3. I Crediti Formativi Professionali
(cfr. art. 3 Regolamento)

Per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.

Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

Prima iscrizione di soggetti in possesso di un titolo professionale conseguito all’estero e riconosciuto equivalente al titolo di ingegnere

A tutti i soggetti in possesso di un titolo professionale conseguito in un ordinamento diverso da quello italiano e riconosciuto equivalente al titolo di ingegnere, i quali si iscrivano all’Albo degli Ingegneri presso uno degli Ordini territoriali, alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea o di superamento dell’esame di Stato.

Cancellazione ed eventuale reinscrizione

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Regolamento, in caso di cancellazione dall’Albo dopo il 1° gennaio 2014 sono decurtati al soggetto interessato n. 30 CFP per ogni anno solare in cui il medesimo risulterà non iscritto. In caso di successiva reinscrizione, all’interessato sarà riconosciuto un numero di CFP pari a quelli in suo possesso al 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuta la cancellazione, detratti 30 CFP per ogni anno solare in cui l’interessato non è risultato iscritto all’Albo. Qualora, per effetto della decurtazione di cui al cpv. precedente, il numero di CFP in possesso del professionista nuovamente iscritto all’Albo risultasse inferiore a 0, gli saranno comunque riconosciuti 0 CFP.

In deroga alle precedenti previsioni, nel caso di richiesta di reinscrizione di soggetti in possesso di meno di 30 CFP, potranno essere riconosciuti, all’atto della

reiscrizione, eventuali CFP necessari al raggiungimento della soglia di 30 CFP ottenuti mediante la frequenza di eventi formativi organizzati da Ordini territoriali, Provider autorizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento e Consiglio Nazionale Ingegneri tenutesi negli ultimi 12 mesi antecedenti alla domanda, previa presentazione degli attestati di frequenza rilasciati dagli stessi.

Il passaggio da una Sezione all'altra dell'Albo o l'iscrizione a un'ulteriore Sezione dell'Albo non costituiscono ipotesi di cancellazione e nuova iscrizione all'Albo.

Gli iscritti agli Ordini territoriali in regime di sospensione possono proseguire la propria attività di formazione non formale con riconoscimento di CFP; gli stessi non possono invece aver riconosciuta l'attività di formazione informale.

<< Attenzione il presente comma 3 è scritto in funzione di aggiornamenti del CNI, pertanto, quanto riportato di seguito è una spiegazione fornita da quest'Ordine in adattamento al comma 3 >>

Modalità di calcolo dei CFP

Durante l'anno solare l'anagrafe nazionale dei crediti professionali riporta in tempo reale, o meglio, in funzione della registrazione delle partecipazioni, il conteggio dei CFP detenuti a seguito di tutte le partecipazioni effettuate in eventi formativi autorizzati dal CNI.

La soglia dei 120 CFP (art. 3, comma 6, Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale) è intesa come limite massimo di CFP che ogni iscritto può detenere alla data del 31 dicembre di ogni anno. La verifica riguardo al superamento di tale limite massimo è, pertanto, effettuata in pari data, successivamente alla detrazione

di 30 CFP di cui all'articolo 3, comma 7 del Regolamento.

L'algoritmo di calcolo è il seguente:

$$\text{CFP} = (\text{CFP inizio anno precedente} + \text{CFP accumulati} + \text{CFP per esoneri concessi nell'anno}) - 15/30(*) \text{ CFP}$$

(*) In caso di prima iscrizione durante l'anno solare verrà applicata la seguente regola:

a) iscrizioni dal 1° Gennaio al 30 Giugno: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP

b) iscrizioni dal 1° Luglio al 31 Dicembre: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP.

Orbene, se il totale dei CFP dovesse risultare maggiore di 120 crediti, questa cifra sarà normalizzata al valore di 120, diversamente il risultato ottenuto corrisponderà al numero di CFP detenuti.

Art. 4. Apprendimento Non Formale (cfr. art. 4 Regolamento)

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP, oltre a quelle di cui all'art.4, comma 5 del Regolamento, sono esclusivamente quelle organizzate direttamente ed esclusivamente dagli Ordini territoriali, dai Provider e dal CNI. L'Ordine o il Provider può avvalersi di Partner o Sponsor nel rispetto di quanto specificato di seguito. Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento è fatto divieto per l'Ordine o il Provider, che rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI, di autorizzare il riconoscimento di CFP per eventi organizzati da altri soggetti.

Gli Ordini territoriali e i Provider non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini e i Provider possono affidare a società

private attività di segreteria, nonché attività a carattere tipografico o logistico, mantenendo la responsabilità scientifica e organizzativa delle attività formative.

Gli Ordini territoriali e i Provider possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale, mantenendo obbligatoriamente la responsabilità scientifica dell'evento, con la collaborazione, da formalizzare per iscritto e caricare obbligatoriamente in piattaforma, di altri soggetti, che assumono la qualifica di Partner o Sponsor.

<< Omissis >>

Il caricamento dei CFP non formali viene effettuato dal soggetto erogatore dell'offerta formativa.

Tipologie di eventi, frequenza e modalità di apprendimento

CORSI

I Corsi di formazione sono eventi di formazione e aggiornamento che hanno lo scopo di accrescere le competenze dei partecipanti in uno specifico settore e di fornire utili strumenti nel contesto in cui il professionista opera. Gli argomenti trattati nei Corsi attengono a questioni tecniche nel settore dell'ingegneria o a questioni di interesse professionale. I corsi possono prevedere moduli formativi di tipo sia teorico, sia pratico. Nell'ambito di un singolo evento, il tempo assegnato ai docenti collegati in videoconferenza non può superare il 20% della sua durata complessiva. Al termine del corso, è obbligatoria la verifica di apprendimento (sotto forma di esame orale, test, quiz, domande aperte, ecc.). Il superamento della verifica di apprendimento deve essere attestato dal docente incaricato della verifica formativa, che dovrà comunicare all'Ordine/Provider l'elenco di coloro che

hanno conseguito un punteggio almeno sufficiente al fine del caricamento in piattaforma.

I test di verifica dell'apprendimento devono essere svolti al termine dell'evento e consegnati prima dell'uscita dall'aula. Tale documentazione deve essere conservata dall'Ordine/Provider ed inviata al CNI su richiesta e/o esibita in caso di controllo in sede. Deve essere allegato in piattaforma, al momento della richiesta di riconoscimento dei CFP, un fac-simile del test di esame.

È obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento frontale.

I relatori sono obbligati a trasmettere i loro CV agli organizzatori dell'evento o del corso, ai fini della relativa pubblicazione sulla piattaforma.

Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP è quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).

L'attribuzione dei CFP previsti dall'evento o dal corso è subordinata all'accertamento della presenza dei partecipanti pari all'intera durata complessiva dell'evento se articolato in un giorno, ad almeno il 90 % della durata complessiva dell'evento o del corso se articolato in più giorni.

Il numero massimo di partecipanti all'evento nel suo complesso, anche nel caso in cui esso sia aperto ad altre categorie professionali, è pari a 100.

La comunicazione dell'evento all'Ordine territoriale, per le finalità di controllo e monitoraggio di cui all'art.9 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, è effettuata mediante la piattaforma in via automatica.

CORSI O SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE

I corsi e i seminari abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da Provider che siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati dalla legge a rilasciare il relativo titolo abilitante.

Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP), al netto di saluti iniziali, pause e verifica di apprendimento.

È obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento.

I CV dei relatori sono obbligatori e dovranno essere caricati sulla piattaforma.

Il numero massimo di partecipanti è determinato dalla normativa specifica.

SEMINARI

I Seminari sono incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesse collettivo e hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune.

Gli argomenti trattati devono essere di natura tecnica attinente all'Ingegneria o di interesse professionale.

Nei Seminari le ore computabili per l'attribuzione dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6 (sei).

Il computo delle ore e dei relativi CFP deve essere al netto di saluti iniziali e pause.

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista.

Il collegamento di docenti in videoconferenza non può superare il 20% della durata formativa dell'evento.

È obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento.

I CV dei relatori sono obbligatori e dovranno essere caricati sulla piattaforma.

Il numero massimo di partecipanti all'intero evento, incluse altre eventuali categorie professionali, è 200.

La comunicazione dell'evento all'Ordine territoriale, per il controllo e monitoraggio di cui all'art.9 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, viene fatta dalla piattaforma in automatico.

CONVEGNI E CONFERENZE

I convegni e le conferenze sono incontri divulgativi su tematiche attuali di interesse collettivo. Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, di cui all'Allegato A del Regolamento, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell'identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa.

I corrispondenti CFP saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti, secondo il criterio e i limiti indicati nel menzionato Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento). I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista e non possono superare i 9 CFP/anno ai sensi dell'allegato A del Regolamento.

Non è previsto un numero massimo di partecipanti. I CV dei relatori non sono obbligatori.

VISITE TECNICHE QUALIFICATE A SITI DI INTERESSE

Le visite tecniche hanno lo scopo di approfondire particolari aspetti tecnici e scientifici.

Dal computo della durata complessiva delle visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche, fatti salvi i criteri e i limiti previsti nell'Allegato A del Regolamento per l'attribuzione dei corrispondenti CFP (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento).

L'Ordine territoriale/Provider organizzatore della visita tecnica dovrà individuare, anche nella stessa persona, un responsabile tecnico e un responsabile organizzativo dell'iniziativa.

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista e non possono superare i 9 CFP/anno ai sensi dell'allegato A del Regolamento.

La visita tecnica organizzata da un Ordine territoriale può svolgersi anche fuori provincia o all'estero.

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO

Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno o similari, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche e modalità di organizzazione, sono classificati sempre come Convegni.

È fatto divieto di organizzare eventi all'interno di stand di aziende o enti.

Per la partecipazione a Convegni promossi all'interno della stessa manifestazione sono riconosciuti al massimo 3 CFP/giorno. Pertanto, l'iscritto il quale, nello stesso

giorno, partecipi a più convegni promossi all'interno della medesima manifestazione fieristica e ne chiedi la registrazione all'Anagrafe dei crediti, a fine anno, si vedrà automaticamente assegnati al massimo 3 CFP/giorno.

Sono legittimati al rilascio dei CFP derivanti dalla partecipazione agli eventi formativi disciplinati dal presente articolo, anche soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza Professionale, previo invio al CNI, almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento, di una conforme richiesta di riconoscimento.

Qualora l'evento formativo sia organizzato da un Provider, la richiesta di riconoscimento dell'evento deve essere inoltrata obbligatoriamente al CNI.

CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

In caso di Congressi Nazionali o Internazionali o di eventi nazionali di alta rilevanza per il settore dell'ingegneria, possono rilasciare CFP anche soggetti organizzatori non preventivamente autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

La conforme richiesta di rilascio di CFP deve essere trasmessa al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

Per gli eventi di cui al presente articolo, la valutazione riguardo all'ammissibilità del rilascio di CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

DIMOSTRAZIONI TECNICHE

Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione, classificabili come CONVEGNI, di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti

e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così regolamentato:

- 1 CFP = 1 ora evento;
- Massimo 2 CFP per singolo evento;
- Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche/mostre.

Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l'organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

Successivamente all'autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei CFP sarà a cura esclusiva del CNI.

I CFP sono caricati nell'Anagrafe dai soggetti organizzatori.

STAGE E TIROCINI

Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP:

- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- Massimo uno stage per anno solare;
- Nel caso di stage svolti all'estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi.

Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato ultimato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di:

- Descrizione tirocinio svolto;

- Lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage;
- Relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato.

RICONOSCIMENTO DI CFP PER EVENTI ORGANIZZATI ALL'ESTERO

Gli eventi organizzati all'estero da Provider autorizzati possono attribuire CFP ai partecipanti alle medesime condizioni stabilite per gli eventi organizzati sul territorio nazionale.

È altresì possibile attribuire CFP in caso di eventi che rilasciano crediti universitari previo esame finale o di eventi che rilasciano crediti formativi professionali già riconosciuti nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.

Il riconoscimento dei CFP avviene con le seguenti modalità:

- Se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso;
- Se il corso è accreditato nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento.

Il professionista dovrà inoltrare al CNI per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di partecipazione, la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza all'evento.

ALTRE ATTIVITÀ

Le attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello

locale, sovraterritoriale, interregionale e nazionale, di cui all'art. 4, comma 5 e all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, dovranno essere preventivamente riconosciute dal CNI, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

<< Omissis >>

Art. 5. Apprendimento Informale
(cfr. art. 5 Regolamento)

Certificazione competenze professionali

La certificazione di competenze emessa dall'Agenzia Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata Agenzia CERTING, permette il riconoscimento di 15 CFP/anno per 3 anni a partire dall'anno di conseguimento della certificazione.

La certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Agenzia CERTING) istituita dal CNI, permette il riconoscimento di CFP solo se rilasciata da un ente certificatore qualificato, all'uopo riconosciuto mediante l'inserimento in un apposito elenco tenuto dal CNI ed aggiornato periodicamente. Spetta al CNI, su richiesta dell'ente certificatore, stabilire il numero di crediti formativi che possono essere riconosciuti, da un minimo di 5 fino a un massimo di 15 CFP/anno per le singole tipologie di certificazioni. I CFP riconosciuti per la certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agenzia CERTING sono caricati nell'Anagrafe Nazionale direttamente dall'Ente certificatore riconosciuto dal CNI. Nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti fino ad un massimo di 15 CFP/anno.

Aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile

Al fine di ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A del Regolamento, gli iscritti, conformemente alla tempistica prevista annualmente dall'apposita circolare del CNI, dovranno inviare la relativa autocertificazione all'Anagrafe Nazionale, attestando le azioni di aggiornamento svolte nell'ambito della propria attività professionale.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare il form presente nella propria area personale del portale MyING entro le date indicate dal CNI; Sarà necessario inoltre corrispondere al CNI un importo di € 7,00 per il completamento del caricamento.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Pubblicazioni ed attività qualificate nell'ambito dell'ingegneria

È possibile acquisire, nei limiti indicati dall'allegato A del Regolamento, CFP informali nelle modalità di seguito specificate.

ARTICOLI SU RIVISTA

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicato su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. Sono altresì riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo pubblicato su riviste del CNI (L'Ingegnere Italiano, Il Giornale dell'Ingegnere) e/o inserite in un elenco aggiornato annualmente dal CNI anche su istanza dell'Editore o degli Ordini.

La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

MONOGRAFIE

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare - prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona - quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione).

CONTRIBUTO SU VOLUME

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono esclusi gli atti di convegno.

BREVETTI NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da

considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla per il tramite della piattaforma telematica all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA AD ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Dà diritto all'ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Il CNI, in base ad apposita circolare, può riconoscere ulteriori commissioni/gruppi di lavoro. Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo.

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI
DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI INGEGNERE

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati.

Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

PARTECIPAZIONE A INTERVENTI DI
CARATTERE SOCIALE

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento.

Nell'individuare i singoli interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l'Ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP assegnabili.

Art. 6. Apprendimento Formale
(cfr. art. 6 Regolamento)

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per legge prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), il Dottorato di Ricerca, corsi di alta formazione universitari e corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all'estero, che rilasciano CFU.

L'iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza attraverso la piattaforma informatica nazionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Dottorati di Ricerca

Per i Dottorati di Ricerca sono attribuiti 30 CFP al superamento di ciascun anno, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell'autocertificazione relativa all'ammissione all'anno successivo o, per l'ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell'esame finale.

Master universitari

Per i Master, sono riconosciuti 30 CFP, indipendentemente dalla durata. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al superamento dell'esame finale.

6.3 Insegnamenti universitari su materie connesse all'attività professionale

L'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno (sono esclusi seminari, convegni ed eventi simili).

Per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del corso, è pari a 30 CFP

<< Omissis >>

Art. 11. Esoneri

(cfr. Art. 11 Regolamento)

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio ordine entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive. L'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'Anagrafe Nazionale dei crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l'obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le fattispecie di esonero riconoscibili sono le seguenti:

Maternità o paternità

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, al genitore iscritto all'esonero di un massimo di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

L'esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all'Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

L'esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Nel caso di adozione o di affido, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall'età del bambino.

Malattia o infortunio

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali.

Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

Gravi malattie invalidanti

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in proporzione al grado di inabilità

riconosciuta. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve trasmettere all'Ordine, per il tramite della piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.

Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero.

L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l'anno di riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l'esonero non ha validità per l'anno di riferimento.

Assistenza a persone con grave malattia cronica

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l'assistenza al parente impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali.

Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

In caso di assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l'esonero è concesso solo se

il parente risulta essere convivente con l'iscritto, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia. Se l'assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.

Zone colpite da catastrofi naturali

Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, gli iscritti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

Lavoro all'estero

L'iscritto che si trovi all'estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all'estero, l'iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l'esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'iscritto inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l'esonero concesso sarà revocato in automatico dall'anagrafe nazionale dei crediti.

Negli altri casi, per l'iscritto che si trovi all'estero, permane la possibilità di formazione all'estero come indicato al punto 4.7 delle presenti Linee di indirizzo per i periodi non coperti da esoneri.

Servizio militare volontario e servizio civile

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi hanno diritto all'esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.

<< Omissis >>

Ciascun iscritto può controllare il proprio numero di CFP collegandosi alla propria area personale del portale messo a disposizione dalla Fondazione CNI, www.mying.it.

Tutti i corsi, seminari, visite eroganti CFP sono pubblicati sul sito Internet: <https://www.formazionecni.it>.

Un utile chiarimento in materia di Formazione professionale continua e numero minimo di CFP è fornita dalla Circolare CNI nr. 625/XVIII Sess. del 9 novembre 2015 di seguito riportata.

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti sulle modalità operative di presentazione delle richieste è possibile rivolgersi alla Segreteria del proprio Ordine.

3.5.2. ALLEGATO: CIRCOLARE CNI 09/11/2015



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

09/11/2015 U-ss/6824/2015



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/15

Circ. n. 625 /XVIII Sess.

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti dei Consigli di
disciplina territoriali istituiti
presso gli Ordini
Loro Sedi

Oggetto: Formazione professionale continua – numero minimo
obbligatorio di crediti per l'assolvimento dell'obbligo di
formazione – violazione – conseguenze - illecito
disciplinare – competenza dei Consigli di disciplina
territoriali

Cari Presidenti,

nel corso del recente incontro a Cernobbio sulla formazione sono stati forniti dati numerici sulla frequenza ai corsi organizzati per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa in tema di formazione permanente continua, individuando il numero di iscritti che, frequentando detti corsi e utilizzando la possibilità di autocertificazione dei crediti, ha conseguito il numero minimo di crediti (30 CFP) necessari.

E' tuttavia emerso che una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale per cui, all'inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti.

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.cn
www.autolingegneri.it

Appare quindi necessario esaminare con attenzione, *dal solo punto di vista disciplinare*, la situazione che in tali casi si viene a creare, tenendo conto che la normativa stabilisce quanto segue:

- **Art.3, comma 5, lett. b), decreto-legge 13/08/2011 n. 138, come convertito dalla legge 14/09/2011 n.148** (“...gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) ; b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali... **La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione**”);
- **Art.7, comma 1, DPR 7/08/2012 n.137** (“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”);
- **Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale** (v. la circolare CNI n.255 del 16/07/2013) adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia (**articolo 3, comma 3** : “Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP” ; **articolo 12** : “Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all’art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari”);
- **Art.7 Codice Deontologico degli Ingegneri** (v. la circolare CNI n.375 del 14/05/2014) : “L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della

legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale. L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge”.

Come si vede, nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 crediti, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare.

Non si evince peraltro da alcuna norma che l'atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all'Ordine professionale.

La sospensione o la cancellazione dall'albo - condizioni per cui può essere interdetto l'esercizio della professione (fatti salvi ovviamente i casi di legge o eventuali provvedimenti della Magistratura ordinaria) - possono derivare, infatti, unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l'istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che i Consigli di disciplina territoriali devono poter operare senza alcuna forma di coercizione e in particolare, per quanto riguarda l'applicazione di pene disciplinari, “*in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa*”, il CNI ritiene opportuno sottolineare che ogni situazione che potrebbe dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di **violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale**, deve essere esaminata come caso a sé stante e che la sanzione disciplinare può eventualmente variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione/cancellazione dall'albo), *sulla base di quanto disposto dall'art.45 RD n.2537/1925.*

Ad avviso del Consiglio Nazionale, la sanzione (se il procedimento disciplinare arriva a tale esito) deve evidentemente

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico, che caratterizzano la fattispecie.

Si forniscono dunque queste considerazioni e suggerimenti – ferma restando la piena autonomia in materia disciplinare dei Consigli di disciplina territoriali – in vista del computo dei CFP previsto a fine anno per ciascun iscritto.


Si raccomanda, infine, di fornire a tutti gli iscritti una adeguata e completa informativa sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Arnando Zambrano)



MC2010Circ

4. AUSILI ALLA PROFESSIONE

4.1. CONVENZIONI

Sia l'Ordine Territoriale di appartenenza che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché l'ente previdenziale Inarcassa possono stipulare convenzioni a favore degli associati con partner privati al fine di garantire migliori condizioni di accesso al mercato di beni e servizi.

Le convenzioni stipulate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia sono pubblicate nel sito istituzione dell'Ordine all'indirizzo,

<https://www.ordingfg.it/Convenzioni>

4.1.1. INARCASSA

Ad integrazione delle attività di previdenza, Inarcassa fornisce altri servizi e convenzioni mirati a sostenere l'esercizio della professione, appositamente studiati per le categorie di ingegnere ed architetto, ponendosi come intermediario per ottenere condizioni commerciali agevolate:

- Una polizza sanitaria integrativa alla "Grandi interventi e Gravi eventi morbosi", per il rimborso dei ricoveri e delle spese mediche, facoltativa ed a pagamento;
- Servizi finanziari nati dalla collaborazione di Inarcassa con la Banca Popolare di Sondrio, che, oltre a condizioni vantaggiose di conto corrente tradizionale ed on-line, offrono "Inarcassa Card", una carta di credito che, oltre al consueto uso commerciale tramite i circuiti Visa o Mastercard, permette il versamento dei contributi on line e l'accesso facilitato a prestiti personali con opzione di rimborso rateale su tutti e tre gli usi citati;

Sul sito di Inarcassa si trovano tutti i dettagli delle convenzioni e gli eventuali aggiornamenti.

4.1.2. FONDAZIONE CNI

Il CNI si è dotato a partire dal 2015 di una propria fondazione (Fondazione CNI) la quale persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale.

La Fondazione CNI, inoltre, promuove studi, ricerche e programmi, organizza eventi, convegni e seminari finalizzati alla valorizzazione della professione, alla tutela, alla formazione continua, alla certificazione delle competenze e all'aggiornamento professionale degli ingegneri.

L'attività della Fondazione CNI viene svolta attraverso i suoi dipartimenti: il Centro Studi, l'Agenzia CertING e la Scuola Superiore di formazione per l'Ingegneri. Tra i diversi servizi a supporto degli iscritti, degli Ordini e dei partner, la Fondazione CNI cura e gestisce la piattaforma WorkING.

Infine, collabora alla realizzazione del mensile "Il Giornale dell'Ingegnere" e della rivista quadrimestrale "L'Ingegnere Italiano".

Tramite la piattaforma Mying.it è possibile accedere a tutti i servizi erogati dalla Fondazione (CertING, WorkING, piattaforma Formazione, etc.) e ai prodotti assicurativi RaCing.

La Fondazione CNI è raggiungibile sul sito Internet <https://www.fondazionecni.it/>.

4.1.3. CERTING

CertING è l'Agazia di Certificazione della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L'Agazia CertING intende attestarsi sul mercato delle certificazioni professionali come Ente di certificazione per gli Ingegneri.

I suoi obiettivi:

- Dare valore all'esperienza maturata dai professionisti;
- Favorire la crescita di nuove competenze;
- Consolidare i percorsi di carriera lavorativa;
- Convalidare la competenza acquisita in settori specifici del proprio ambito lavorativo;
- Migliorare lo status professionale;
- Consolidarsi come punto di riferimento per le aziende, la pubblica amministrazione e per i cittadini nella ricerca di risorse di valore.

L'agenzia CertING è un Ente di certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 presso Accredia e rilascia la certificazione di INGEGNERE ESPERTO in 21 comparti che ricoprono tutte le aree dell'ingegneria.

Ciascuna di queste figure professionali può essere declinata in molteplici aree di specializzazioni che ciascun ingegnere sceglie come abito su misura della propria competenza.

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tramite il progetto CertING e lo schema proprietario di "Ingegnere Esperto" si propone di valorizzare l'esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro acquisita attraverso l'attività professionale

esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata alla formazione successiva alla Laurea.

La domanda di partecipazione è aperta a tutti gli Ingegneri e ai laureati in Ingegneria.

Lo schema di certificazione come "Ingegnere Esperto" prevede che si possa richiedere la certificazione in uno dei 21 campi dell'ingegneria illustrati nel portale CertING, e in molteplici specializzazioni lavorative definite nel "Repertorio delle qualificazioni professionali" e dettagliati nei relativi Regolamenti Tecnici. La certificazione si basa su verifica documentale e un colloquio finale.

A chi si rivolge

La certificazione secondo lo schema di Ingegnere Esperto è rivolta a tutti gli Ingegneri italiani iscritti all'Albo e a tutti i laureati in Ingegneria.

Come funziona

Si accede tramite piattaforma web, inserendo la documentazione richiesta circa l'esperienza professionale maturata e le modalità di aggiornamento formativo (che può essere di tipo formale, non formale e informale). La richiesta sarà vagliata da due colleghi esperti nella stessa materia e qualificati come valutatori CertING. Al termine è previsto un colloquio, una peer review, con i due valutatori.

Crediti Formativi Professionali

La certificazione delle competenze emessa da CertING permette il riconoscimento di 15 CFP all'anno, come definito al punto 5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018" emanate dal CNI.

Il sito Internet di riferimento è <https://www.cni-certing.it/>.

4.1.4. WORKING

WorkING è la piattaforma di servizi della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri volta a facilitare lo svolgimento della professione.

Attraverso strumenti condivisi, si intende promuovere l'accesso ad opportunità e incentivi a sostegno della professione, mettendo al centro il lavoro professionale, la qualità e la dignità della prestazione.

In particolare, la piattaforma WorkING presenta un articolato sistema di risorse, tra cui:

- **WI_LAVORO** per ricerca opportunità di lavoro professionale con mappatura nazionale, internazionale e filtri per la selezione delle competenze e specialità.
- **WI_SL** è lo spazio per i Servizi per il sostegno del Lavoro Autonomo. Lo sportello, in fase di implementazione sul territorio intende offrire strumenti attivi per l'avvio alla professione, per la ristrutturazione e il riassetto delle strutture professionali, voucher per la formazione, politiche attive per orientamento e inserimento e/o re-inserimento di collaboratori. Per alcune regioni tali misure sono già consultabili in questa sezione.
- **WI_BANDI** è lo spazio dedicato al servizio gare per la ricerca di bandi per Servizi di Ingegneria e Architettura. Inoltre, sono proposti contenuti costantemente aggiornati quali strumenti, informative e pubblicazioni con esempi pratici,

dedicati agli Ingegneri specialisti del settore, liberi professionisti e RUP.

- **WI_CO-WO** è la bacheca orientata alla raccolta dei servizi disponibili presso gli Ordini attivi per l'accesso a spazi e strumenti per la professione in forma condivisa.
- **WI_STRUMENTI** è una bacheca per la raccolta delle convenzioni nazionali (UNI CEI, Visure, fattura PA, firma digitale, PEC...), strumenti operativi per la professione (software di utilità, PCT, portali di ricerca specializzati, normative, ...) a condizioni favorevoli o gratuite.
- **WI_NET** è un servizio per la ricerca e la proposta di competenze specialistiche per collaborazioni professionali.
- **WI_REPORT** è un osservatorio sull'occupazione ingegneristica con pubblicazioni periodiche di studi relativi alla professione dell'ingegnere, strumenti per la piena occupazione, sulle politiche attive a sostegno della condizione professionale dell'ingegnere.
- **WI_ESTERI** è lo spazio dedicato agli strumenti per la mobilità e l'internazionalizzazione dell'Ingegneria. Il CNI nelle istituzioni internazionali.
- **WI_CERTING** in collaborazione con l'Agenzia CertING per la certificazione delle competenze per l'Ingegnere.

Il sito Internet di riferimento è <https://www.cni-working.it/>.

5.CONTATTI

Sede: Corso Roma, 88 Sc. A - 71121 Foggia FG

Telefono: 0881-771304

Fax: 0881-772723

Codice Fiscale: 80002260711

Codice Fatturazione Elettroniche: UFUBRG

Indirizzo e-Mail: segreteria@ordingfg.it

Indirizzo P.E.C.: ordine.foggia@ingpec.eu



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI FOGGIA